

Provincia di Bologna
Comune di Loiano
via Roma, 55
40050 LOIANO

www.comune.loiano.bologna.it

Loiano

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Non adottato

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 14.02.2000

Art. 36 Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (C1) (Zona omogenea C)

.... Prescrizioni generali

.... Inoltre il rilascio dei provvedimenti concessori è subordinato alla realizzazione di opere di compensazione, nella misura di almeno il 50% della diminuita permeabilità dei terreni dovuta al complesso dell'intervento di trasformazione urbanistico edilizia. Nel caso della presenza di materiali inquinanti andrà previsto un impianto di trattamento delle acque.

Art. 38 Zone per insediamenti produttivi esistenti (D1) (Zona omogenea D)

.... Prescrizioni generali

.... Inoltre il rilascio di provvedimenti concessori o autorizzatori relativi ad ogni tipo di intervento, ad eccezione delle opere interne della manutenzione ordinaria, compreso il cambio di destinazione, è subordinato alla realizzazione di opere di compensazione, da calcolarsi secondo quanto prescritto al precedente art. 4, nella misura di almeno il 50%, della diminuita permeabilità dei terreni dovuta alla realizzazione di piazzali, edifici e al completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione. Nel caso della presenza di materiali inquinanti andrà previsto un impianto di trattamento delle acque.

USO DEL VERDE

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 14.02.2000

Art. 10 Prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde

Le alberature autoctone aventi diametro del tronco superiore a metri 0,20, rilevato al ml 1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate. L'abbattimento può essere consentito solo in caso di pubblica utilità, interesse pubblico e di esercizio dell'attività agricola o per riportare nei giardini le distanze ottimali fra le piante o sostituire le specie, mediante apposito nullaosta dell'Ente competente.

Ad esclusione dei boschi, in cui sono fatte salve le disposizioni del Regolamento di Polizia Forestale, l'abbattimento abusivo di alberi ad alto fusto, la potatura non eseguita a regola d'arte e ogni atto che ne comprometta la vitalità è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 106 del TU. della legge comunale e provinciale.

Ove possibile gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti da altrettanti esemplari di dimensioni non inferiori a 4 metri di altezza e di 6 cm di diametro, misurati a ml 1 dal colletto.

Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde secondo gli standard fissati dal PRG gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde su terreno permeabile.

In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature dovranno essere poste a dimora, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi (N.C. e ristrutturazione globale) e in forma definitiva, nuove alberature, di dimensione come al precedente paragrafo quarto, nella misura minima (salvo per i casi diversamente specificati negli articoli seguenti) di una pianta ogni 150 mq (di superficie del lotto non coperta), oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. La scelta delle specie deve avvenire nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali come previste nel regolamento edilizio.

In tutti i progetti presentati le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate, con le corrispondenti aree di pertinenza, su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica.

I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

Il Sindaco, sentita la Commissione Comunale per la Qualità architettonica ed il passaggio, potrà autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico competente (agronomo o laureato in scienze forestali), ai soli fini di garantire o la vita vegetativa delle piante o, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica dell'assetto originario.

Ad esclusione delle piante formanti giardini storici e/o monumentali lo spostamento di piante alloctone non è soggetto ad autorizzazione, mentre per lo spostamento di piante autoctone l'autorizzazione potrà essere concessa per le sole alberature aventi diametro del tronco, rilevato a ml 1 dal colletto, non superiore a 20 cm e dovrà essere richiesta per ogni intervento di inevitabile manomissione delle stesse.

Vale inoltre quanto previsto dall'art. 892 dei Codice Civile relativamente alle distanze che devono essere rispettate tra le essenze, i confini e i fabbricati.

Nessuna limitazione è comunque prevista per la messa a dimora di nuove alberature.

Art. 36 Zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (C1) (Zona omogenea C)

.... Prescrizioni generali

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 10 (prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde) valgono le prescrizioni che seguono.

E' consentita la realizzazione di piccoli ricoveri e depositi per i prodotti del bosco, purché non comporti alcun abbattimento di alberature e siano correttamente inserite nell'ambiente, da eseguirsi comunque con materiali e con tecniche tali da dimostrarne la precarietà o amovibilità, preferibilmente in legno mordenzato castagno e manto di copertura in guaina ardesiata o in coppi.

.... Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali debbono essere sistemate per almeno metà della superficie a prato arborato.

Le piante autoctone esistenti debbono essere salvaguardate. Quelle abbattute per far luogo a costruzioni, previo rilievo in scala 1:100 e regolare nullaosta allegato alla concessione, devono essere sostituite con altre essenze a medio fusto e scelte tra le essenze locali come previsto dal regolamento edilizio.

Le quantità di alberature esistenti, o da porre a dimora, di altezza non inferiore a 4 metri e di diametro non inferiore a 6 cm misurato a 1 metro dal colletto, come descritto dal comma precedente, non dovranno essere inferiori a 3 piante ogni 100 mq di superficie fondiaria non utilizzata. Le essenze debbono essere specificate nell'atto di concessione; l'Amministrazione comunale potrà, di volta in volta, indicare le essenze.

Art. 46 Zona agricola (Zona omogenea E)

.... Prescrizioni di carattere generale

In tutta la zona agricola è prescritta la conservazione dell'impianto arboreo autoctono non produttivo esistente; solo in caso di effettiva necessità (pericolo di caduta, malattie, ecc.) sarà possibile abbattere alberature previa autorizzazione da richiedere, all'Ente competente

Art. 62 Zona di tutela boschiva (TB) (Zona omogenea E)

Vengono definite zone di tutela boschiva le zone del territorio caratterizzate dalla presenza di bosco o destinate al rimboschimento.

In tali zone sono vietate le nuove costruzioni salvo quelle relative alle reti e servizi tecnologici, che potranno essere realizzate solo a seguito di uno studio di impatto e di un progetto di mitigazione ambientale.

E' consentita la realizzazione di piccoli ricoveri e depositi per i prodotti del bosco, purché non

comporti alcun abbattimento di alberature e siano correttamente inserite nell'ambiente, da eseguirsi comunque con materiali e con tecniche tali da dimostrarne la precarietà o amovibilità, preferibilmente in legno mordenzato castagno e manto di copertura in guaina ardesiata o in coppi.

.... Sono altresì consentite le opere che tendano ad incrementare la superficie boscata, a migliorare i boschi esistenti, a promuovere la razionale gestione tecnica del patrimonio silvopastorale, pubblico e privato, a favorire l'aumento e il miglioramento della produzione legnosa, l'occupazione dei lavoratori agricolo forestali.

Nelle zone boschive non si possono aprire nuove strade se non quelle forestali necessarie ad una corretta utilizzazione e gestione delle risorse produttive del bosco.

Nelle zone boschive, relativamente alla cura del bosco, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Forestale.

Nelle zone di tutela boschiva sono inoltre ammessi, sui fabbricati esistenti alla data di adozione dei presente PRG, interventi di natura conservativa così come previsto dall'art. 46

Si veda anche: **Regolamento del verde** approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23.04.1999.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 14.02.2000

Art. 67 Obbligo di isolamento termico

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora comportino il rifacimento di almeno il 50% dei muri di tamponamento o del 50% dei solai di sottotetto o di copertura o del 50% dei pavimenti che insistono su spazi aperti, oppure ancora nel caso in cui comportino un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5% possono essere assoggettati agli obblighi di isolamento termico previsti dall'attuale legislazione.